

**REGOLAMENTO COMUNALE  
IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI**

*(Approvato con delibera CC.n.82 del 28/12/1998)  
(Modificato con delibera CC.n.13 del 27/03/1999)  
(Modificato con delibera CC.n. 11 del 28/02/2000)  
(Modificato con delibera CC.n. 3 del 29/03/2007)*

**CAPO I  
NORME GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazione ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

**ART.2**

**Soggetto passivo**

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

**ART.3**

**Terreni considerati non fabbricabili**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua

famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50,1% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
5. le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

**ART.4**

**Esenzioni**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

**ART.5**

**Abitazione principale e sue pertinenze**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o in complesso immobiliare adiacente.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari



# COMUNE DI CINIGIANO

(Provincia di Grosseto)

=====

distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.504/92, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado. **Per poter usufruire di tale agevolazione dovrà essere presentata apposita informativa, nei termini di presentazione della comunicazione di cui al successivo art. 10, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi.**
- 8.bis **Il contribuente non potrà in alcun caso usufruire della relativa detrazione per le abitazioni concesse secondo quanto previsto dal precedente comma 8 quando lo stesso già ne usufruisce per un'altra abitazione.**
9. Sono assimilati altresì all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto.

## ART. 6

### Aree divenute inedificabili

(D.Lgs. 15/12/97 n. 446, art. 59, comma 1 lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili non dovranno essere rimborsate.

## ART. 7

### Valore aree fabbricabili

(D.L.gs. 15/12/97, n. 446, artt.52 e 59 comma 1 lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati con perizia tecnica stragiudiziale approvata dalla Giunta Municipale.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
4. La variazione interverrà al raggiungimento del 5% di aumento determinato dalla sommatoria degli indici comunicati anno per anno dall'ISTAT.

## ART. 8

### Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico ed artistico

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma1, lettera h)

1. Sono considerati inagibili ai fini dell'applicazione della riduzione dell'art. 8 c.1 del D.Lgs. 504/92, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano, allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
  - a) Fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturale o per motivi di pubblica incolumità;
  - b) Fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
  - c) Fabbricato dichiarato inagibile in base a perizia tecnica di parte;
  - d) Fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.c), d) ed e) della L. 5/8/78 n. 457;Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, che danno luogo alla inagibilità o inabitabilità con diritto alla riduzione del 50% della tariffa, sono le seguenti:
  - 1) Gravi lesioni alle strutture orizzontali e/o verticali;
  - 2) Fabbricato oggettivamente diroccato o privo di parte di strutture essenziali (Es. solai ecc.)



## COMUNE DI CINIGIANO (Provincia di Grosseto)

=====

- 3) Fabbricato privo di infissi e di allacci alla rete idrica ed elettrica e privo di servizi igienici che in sostanza hanno fatto perdere al fabbricato oltre il 50% del valore.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

### ART. 9

#### Validità dei versamenti dell'imposta

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lett.i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
2. Resta fermo il principio sancito dal 1° comma dell'art.10 del D.Lgs. 30/12/92, n.504 secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta in sede di liquidazione od accertamento o alla irrogazione di sanzioni per motivi diversi dall'esecuzione materiale del versamento saranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

### ART. 10

#### Comunicazione di variazione

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lett.l), n.1)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale, è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 30/12/92 n.504.
2. E' introdotto l'obbligo per il contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva intervenute nel

corso dell'anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

3. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune per l'esercizio dell'attività di controllo sostanziale. Essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata con l'indicazione delle cause che hanno determinato i mutamenti di soggettività passiva.

### ART. 11

#### Disciplina dei controlli

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lett.l)

- 1.A decorrere dall'anno d'imposta 1999, in applicazione dell'art. 59, lett. L del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, sono eliminate le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento di ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30/12/92, n. 504.
- 2.La Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, con apposita deliberazione individua per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi, informati a principi di equità ed efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo, attenendosi ai seguenti criteri di massima;
  - a) Individuazione di alcune tipologie di immobili o categorie catastali;
  - b) Selezione dei contribuenti con specifiche agevolazioni.
3. Il Funzionario Responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta Comunale avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell Finanze o con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, in relazione a quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettere e) n.5.
4. Il medesimo servendosi di ogni elemento e dato utile comprese le comunicazioni di variazione di cui al precedente art. 10, verifica la situazione di possesso del contribuente rilevante ai fini ICI, nell'anno di imposta considerato, determina i valori dei fabbricati e l'imposta dovuta con le regole ed i criteri di cui al D.lgs.30/12/92 n. 504 e qualora riscontri che il contribuente non ha versato in tutto o in parte l'imposta dovuta o non ha versato nei termini, emette, motivandolo, apposito "Avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'imposta da corrispondere, dei relativi interessi e della sanzione.
5. L'avviso di accertamento per omesso o parziale versamento dell'imposta deve essere notificato, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con



## COMUNE DI CINIGIANO (Provincia di Grosseto)

=====

ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5<sup>^</sup> anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo ed al precedente art.10 si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 delle D.Lgs. n. 504 del 30/12/92 ed hanno effetto per l'anno d'imposta 1999 e successivi.
7. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. 30/12/92, n. 504, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, con la irrogazione delle conseguenti sanzioni.

### ART. 12

#### Modalità dei versamenti - Differimenti

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lett.n) e o)

1. La riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dal Comune.
2. I soggetti obbligati effettuano il versamento sia in autotassazione che a seguito di accertamento, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale avente le caratteristiche del Decreto Interministeriale 12/5/92 e 5/8/96 per il ravvedimento operoso. E' altresì ammesso il versamento diretto presso la Tesoreria Comunale tramite gli appositi bollettini. Qualora non sia possibile l'utilizzo dei sistemi di pagamento sopra indicati, è consentito il pagamento tramite il sistema bancario, specificando i dati identificativi del contribuente e dell'imposta pagata.
3. Per l'anno 1999 le riscossioni continuano ad essere effettuate al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi prevista dall'art. 10, c.3, del D.Lgs. 504/92, in attesa dell'espletamento delle procedure autorizzative per la riscossione diretta da parte del Comune.  
A decorrere dal 1/1/2000 la riscossione è effettuata secondo il disposto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o parente entro il 2° grado. La Giunta Municipale determinerà con proprio atto ulteriori differimenti in occasione di eventi calamitosi quali frane, alluvioni, terremoti e simili che comportino oggettive difficoltà ai contribuenti ad effettuare il versamento.

### CAPO II

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### ART. 13

#### Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 art.50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### ART. 14

#### Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### ART. 15

#### Procedura per l'accertamento con adesione



# COMUNE DI CINIGIANO

(Provincia di Grosseto)

=====

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

## ART. 16

### Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un 1/4 (un quarto).

## ART. 17

### Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 (quattro) rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

## ART. 18

### Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.

## CAPO III

### COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

## ART. 19

### Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1 lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 50%(cinquanta per cento) delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi relativamente al recupero degli accertamenti.

## ART. 20

### Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art.19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del 10%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura del 10%;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura dell'80% compresi gli oneri riflessi.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

## CAPO IV

### SANZIONI - RAVVEDIMENTO

## Art. 21

### Sanzioni ed interessi

(D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, art.14)



# COMUNE DI CINIGIANO

(Provincia di Grosseto)

=====

1. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. 30/12/92, n. 504, con la irrogazione delle corrispondenti sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs. 18/12/97, n.473:
  - a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di L. 100.000=. La sanzione sarà determinata all'atto dell'accertamento graduandola secondo i criteri previsti dall'art. 7 del Dlgs. 18/12/97, n. 472 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative
  - b) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. La sanzione sarà determinata all'atto dell'accertamento graduandola secondo i criteri previsti dall'art. 7 del Dlgs. 18/12/97, n. 472 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative
  - c) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000= a L. 500.000=. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o per la compilazione infedele.
2. Le sanzioni indicate alle lettere a) e b) sono ridotte ad  $\frac{1}{4}$  se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
3. Le sanzioni di cui alla lettera c) sono applicate con i criteri previsti dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie e non sono riducibili ad  $\frac{1}{4}$ .
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigenti disposizioni di legge per ogni semestre compiuto.
6. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11, 3° comma del D.Lgs. 30/12/92, n. 504, si applica la sanzione prevista al comma 1, lett. c) con i criteri del comma 3 del presente articolo.
7. Per l'anno d'imposta 1999 e successivi opera il procedimento di accertamento previsto dall'art. 59, lett.l) del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 come specificato negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, per cui si rendono applicabili le seguenti sanzioni:
  - a) Per l'omessa presentazione della comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva sugli immobili, prevista dall'art. 59 lett.l), n.1, e dall'art. 10 del presente

regolamento, si applica la sanzione amministrativa dai L. 200.000= a L. 1.000.000= per ciascuna unità immobiliare da determinarsi con i criteri stabiliti nel regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie. La sanzione non è riducibile ad  $\frac{1}{4}$ .

- b) Per le infrazioni di carattere formale, quali la mancata risposta a questionari, la mancata trasmissione di atti o documenti, si applica la sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs.18/12/97 n. 473 da L. 100.000= a L. 500.000= determinata con i criteri previsti nel regolamento comunale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e tributarie. La sanzione medesima non è riducibile ad  $\frac{1}{4}$ .

## ART. 22

### **Ritardati od omessi versamenti.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% (trentapercento) di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. La sanzione non è riducibile ad  $\frac{1}{4}$  (un quarto)

## ART. 23

### **Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un  $\frac{1}{4}$  (un quarto) della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano



# COMUNE DI CINIGIANO

## (Provincia di Grosseto)

=====

presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

### **ART. 24**

**Irrogazione immediata delle sanzioni**  
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. In deroga alle previsioni dell'art. 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di 1/4 (un quarto) delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

### **ART. 25**

#### **Ravvedimento**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad 1/8 (un ottavo) del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad 1/6 (un sesto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art.10;

d) ad 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

## **CAPO V**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 26**

##### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **ART. 27**

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 Agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 28**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### **ART. 29**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto Comunale;
  - c) i regolamenti comunali.

#### **ART. 30**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.